

Carpi, 04/09/2015

Comunicazione 9/2015

Oggetto: GESTIONE DITTE ESTERNE

Spesso ci viene chiesto come gestire correttamente le ditte esterne o i lavoratori autonomi (elettricista, idraulico, impresa di pulizie, ect.) dal punto di vista della sicurezza nel rispetto della normativa vigente.

L'art. 26 del D. Lgs. 81/08 prevede, prima della stipulazione del contratto di appalto o d'opera e quindi ben prima dell'inizio dell'attività, la verifica dell'idoneità tecnica dell'impresa appaltatrice (o lavoratore autonomo) che consiste come minimo nel recupero della seguente documentazione:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Nota: il Committente, oltre alla documentazione minima prevista dall'art 26, può richiedere altra documentazione (attestati di formazione, certificazioni, ect.) secondo il proprio sistema di qualifica aziendale previsto per le ditte esterne. Va evidenziato che i due documenti strettamente richiesti dalla norma non sono in effetti molto rappresentativi dell'adeguatezza ai livelli di sicurezza dell'azienda fornitrice ... quindi pur senza esagerare qualche documento e informazione in più è bene raccoglierla.

Il Committente prima dell'inizio dell'attività della ditta esterna fornisce agli stessi soggetti (ditte esterne o lavoratori autonomi) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Inoltre ove previsto dalla normativa deve essere predisposto dal Committente il **DUVRI** – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno salvo che non comportino particolari rischi). Per maggiori chiarimenti sulle attività dove è previsto il DUVRI o per la redazione dello stesso siamo a disposizione.

Per le ditte esterne che effettuano "attività di cantiere" è necessario, per verificare l'idoneità tecnica, recuperare ulteriore documentazione (ad esempio il DURC, il POS e relativi allegati, ect.). Per ulteriori chiarimenti su questo aspetto o per la redazione del POS (a carico della ditta che esegue attività rientranti nel Titolo IV del D.lgs. 81/08 – Cantieri Temporanei o Mobili) siamo a disposizione.

L'occasione è gradita per porgere
Cordiali saluti.

Bruno Pullin
b.pullin@norsaq.it

norsaq s.r.l.
sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo)
uffici: via doria, 4 - 41012 carpi (mo)
tel - fax: 059 / 69.33.06
e-mail: staff@norsaq.it